

**ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO
FINANZIARIO 1991 E NORME DI CONTROLLO DELLA SPESA**

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E NORME DI CONTROLLO DELLA SPESA.

Le dichiarazioni programmatiche della Giunta rese al Consiglio dal Presidente il 19 ottobre scorso hanno sottolineato la importanza della questione finanziaria ponendo la soluzione della stessa tra i punti nodali della attività istituzionale della Regione, essendo essa ritenuta condizione necessaria e pregiudiziale per la definizione di qualsiasi impegno assunto dalla Giunta su tutto il fronte delle possibilità operative.

E' ben noto che il Bilancio è il documento nel quale si riflettono la strategia complessiva della Regione e le condizioni operative degli obiettivi programmatici, onde la predisposizione nelle forme rituali del Bilancio di previsione 1991 non è apparsa praticabile in presenza di una serie di sostanziali incertezze la cui persistenza avrebbe condizionato la stessa validità della proposta di Bilancio, nonché la credibilità del programma operativo della Regione.

Della questione la Giunta ha discusso con senso di responsabilità, valutando vantaggi e svantaggi della alternativa posta da un lato da un Bilancio di previsione necessariamente ripetitivo in tante parti per il quadro normativo immutato e per il complesso delle procedure di spesa non immediatamente modificabili e, dall'altro, da un ricorso ad un esercizio provvisorio assunto non certo come espediente utile ad operazioni di mero rinvio di decisioni, bensì come unica via seria soprattutto se disciplinata e regolamentata lungo tutto il relativo percorso con prescrizioni



capaci di avviare con concretezza e incisività una razionalizzazione dei comportamenti ed una maggiore e più produttiva funzionalità delle articolazioni della complessa struttura di Governo.

Sia pure incidentalmente è da rilevare che sulla base degli atti ufficiali disponibili la questione finanziaria presenta una situazione per tanti versi ^{prochiare} ~~confusa~~, anche perchè, nel mentre si paventano tutt'ora esposizioni prive di copertura, si rilevano nello stesso tempo (vedi il Bilancio di previsione 1990 e documenti non ancora ufficiali ma sostanzialmente definiti nella loro elaborazione tecnica come il rendiconto per l'anno 1989) avanzi di amministrazione di notevole entità di cui vanno attentamente analizzati sia i processi di formazione che la effettiva consistenza anche in rapporto ad un più puntuale riaccertamento dei residui attivi.

Di fronte ad una situazione così configurata appare necessario operare una scelta che porti alla soluzione definitiva della questione finanziaria e nello stesso tempo inneschi un processo di revisione delle politiche e delle procedure di carattere settoriale e degli strumenti di gestione anche al fine di ammodernarli nel senso indicato nelle dichiarazioni programmatiche.

Il ricorso all'esercizio provvisorio non è quindi un'ancora di salvezza o una manovra tattica; esso fa riferimento, invece, ad una scelta ben consapevole e responsabile che risponde anzitutto all'esigenza che dal 1° gennaio 1991 non si manifesti e non operi in alcun modo nessuna delle cause che hanno determi-
nato ~~la~~ presente situazione, la quale, nonostante i pregevoli sforzi sin qui fatti dalla precedente Giunta e dal precedente Consiglio, resta una situazione dai termini e confini non bene definiti, come peraltro confermano le varietà di ipotesi, diagnosi e terapie che da più parti vengono in proposito formulate.

g

Consequente preoccupazione della Giunta è stata quella di apprestare i meccanismi capaci di consentire l'uscita definitiva ^{usur chiara} della situazione di ~~confusione~~ ^{continuando} con la ricognizione rigorosa e puntuale delle esposizioni comun que venutesi di fatto a determinare a tutto il 31/12/1990.

Ulteriori aspetti considerati dalla Giunta riguardano le modalità di allestimento di un Bilancio di Previsione 1991 entro l'aprile prossimo ven turo, quale documento capace di presentare i primi segni del cambiamento da verificare e consolidare in sede di assestamento entro il 30 giugno 1991 dopo l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 1990.

Con i richiamati segni di innovazione, non solo operativa ma anche stru mentale ed organizzativa, si potrà e si dovrà predisporre ed approvare entro il 1991 un Bilancio anche diversamente strutturato, che dal 1992 possa consentire di imboccare decisamente un nuovo e diverso cammino per la Regio ne come istituzione, con i conseguenti diretti riflessi sulla comunità pugliese.

Sulla base delle considerazioni innanzi esposte si passa ora ad illu strare brevemente gli articoli che compongono il d.d.l. in parola.

L'art.1 autorizza fino al 30 aprile 1991 l'esercizio provvisorio sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990.

Per quanto detto innanzi si ritrovano ampiamente illustrate le motivazio ni che rendono opportuno il riferimento all'esercizio 1990, così come espres samente consente il 4° comma dell'art.50 della Legge Regionale di Contabili- tà.

L'art.2 sospende in via temporanea, con il disposto del 1° comma, tutte le procedure amministrative relative agli impegni di spesa che non riguarda- no le spese obbligatorie, di funzionamento e quelle che hanno un vincolo di

h

destinazione, ma nei ristretti limiti dell'ammontare accertato delle assegna
zioni come è detto nel 3° comma dello stesso articolo.

Posta anche la circostanza che i principi di contabilità definiscano la
spesa corrente e quella comunque non procrastinabile, la ratio espressa nel
1° comma dell'art.2 è di bloccare per un periodo ben definito non solo ogni
meccanismo capace di provocare impegni di spesa non controllabili adeguata-
mente, ma anche quella di non pregiudicare la correntezza dei procedimenti
che assicurano la continuità di funzioni fondamentali della istituzione.

La temporalità della sospensione prevista al 2° comma dell'art.2 nel pe
riodo necessario all'approvazione del Bilancio di Previsione 1991 si collega
oltre che ad ovvi obblighi legislativi anche alla necessità che vengano nel-
lo stesso periodo apprestate alcune significative innovazioni nei meccanismi
di procedura sulla base delle prime rilevazioni che saranno effettuate su da
ti della ricognizione preordinata dal successivo art.3.

Con l'art.3 si attiva, appunto, il meccanismo che deve portare a con-
cludere l'azione ricognitiva già avviata nel passato fissando il termine pe
rentorio del 28 febbraio come data ultima entro la quale tutti i centri di
spesa intressati debbono far pervenire alla Ragioneria le informazioni ne
cessarie.

Sul disposto dei due commi dell'art.3 si basa l'obiettivo di far emer-
gere in termini quantitativi e qualitativi i fenomeni e le relative cause
che possano aver determinato entro il 31/12/1990 ogni e qualsiasi esposi-
zione finanziaria della Regione.

E' fissata la data del 28 febbraio sia perchè la si ritiene ragionevol
mente valida per le operazioni richieste sia perchè consente di operare le
prime valutazioni e considerazioni che porteranno alla presentazione ed ap-
provazione, entro il 30 aprile 1991, di un Bilancio di previsione 1991 dot
a



to certamente di un grado di maggiore stabilità e certezza rispetto a quello che con ogni migliore buona volontà si sarebbe potuto fare alla presente data.

L'art.4 si riferisce al rendiconto generale dell'esercizio 1990 da approvare entro il 30 giugno 1991, che deve contenere i risultati della ricognizione effettuata riconoscendo nella sede legittima le obbligazioni giuridicamente imputabili alla Regione e come tali definite in apposito elenco da allegare allo stesso rendiconto.

Insieme con il rendiconto il Consiglio valuterà la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi di cui non sia stato definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.

La sospensione cautelare dell'art.2 intende quindi mettere in moto il meccanismo stabilito dagli artt. 3 e 4 inteso a chiarire la situazione al 31/12/1990 e mettere al riparo dal rinnovarsi di procedure, comportamenti e atti che comunque possono aver determinato le condizioni di difficoltà di cui ormai da tempo ci si occupa.

Sulla base del rendiconto verrà conseguentemente assestato il Bilancio 1991 che, in tal modo, acquisirà un grado ancora più forte di chiarezza, stabilità e certezza.

Al fine anche di cogliere tutta intera la portata del presente disegno di legge che, come si è avuto modo di rilevare, è ben lontano dall'autorizzare puramente e semplicemente l'esercizio provvisorio, una attenzione particolare va rivolta anche all'art.5 che introduce due innovazioni di non trascurabile rilievo alla L.R. 17/77 che disciplina la contabilità della Regione.

Si coglie a questo punto l'occasione per rilevare che le grandi trasformazioni che si sono registrate negli ultimi due lustri, sia con riferimento



alle relazioni tra Stato e Regione, sia con riguardo all'intervento straordinario, come a quello Comunitario, rendono non più attuale gran parte del quadro normativo regionale e la stessa legge di contabilità che dovrà essere rimodulata soprattutto prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 1992 che si presenterà diversamente strutturato.

L'art.5 prescrive in maniera tassativa che ogni e qualsiasi impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale ha efficacia solo se l'atto corrispondente ha ottenuto la preventiva prenotazione da parte della Ragioneria.

Tale disposizione può apparire di scarsa rilevanza. Non è così, non solo se si pensa a quella che è stata definita situazione di relativa confusione, ma anche se si considera che il disposto dell'art.5 influenza i rapporti patrimoniali tra Regione e terzi in armonia, peraltro, con analoghe disposizioni presentate con un grado di maggiore accentuazione dalla Legge 142/90.

L'altra disposizione da aggiungere alla Legge di contabilità si riferisce ai residui perenti la cui entità per esercizio e provenienza deve essere determinata e certificata in un apposito elenco nel rendiconto generale dei singoli esercizi finanziari.

Si coglie l'occasione del D.D.L. in parola per sopprimere un disposto della Legge Regionale di contabilità n°17/77 (~~peraltro mai applicate~~) non conforme all'ordinamento contabile regionale e statale, come è stato rilevato ripetutamente dal Governo in sede di esame delle Leggi di Bilancio della Regione. Si tratta, in particolare, della soppressione del cosiddetto "esercizio suppletivo" del Bilancio che prima della Legge n°335/76 e della Legge 468/78 era previsto e consentito per il mese di gennaio.


Sono modifiche che, da un lato chiudono spazio ad iniziative non disciplinate, e dall'altro, si pongono anche a tutela dei terzi e più in generale del funzionamento dello stesso sistema economico per la parte che



viene interessata dall'intervento della Regione.

Quest'ultimo come gli altri sin qui commentati si pongono come i primi dei numerosi passi che bisogna compiere in un processo coordinato di iniziative sulla via che deve portare al recupero di credibilità dell'istituzione regionale.

L'illustrazione degli articoli del d.d.l. in parola confermerà quanto detto in premessa e sottolinea il valore ed il significato complessivo del provvedimento legislativo che mira volutamente ad utilizzare l'esercizio provvisorio come un mezzo ritenuto utile ed idoneo ad avviare ed attuare un impegno di non trascurabile rilevanza per la funzionalità della Regione per il miglioramento della strategia complessiva della stessa, per la riorganizzazione strutturale che comporta implicitamente la definitiva soluzione della questione finanziaria alla quale è stata data il giusto rilievo dalle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente al Consiglio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower right quadrant of the page.

Articolo 1

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991 è autorizzato, a termini del 4° comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilità n.17/1977, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni.



Articolo 2

1. In applicazione del 3° comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonché per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.


2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 1° gennaio 1991 sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi ^{spesati} ~~assegnati~~ alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, ~~e nei ristretti limiti dell'ammontare accertato delle assegnazioni stesse.~~

entro l'ammontare oneroso ed accertato per l'anno '80 e sul limite necessario a finanziare gli oneri di funzionamento dei centri onerosi dei fondi regionali.

1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n.17/1977, tutti i centri regionali di spesa, nonché gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla ragioneria della Regione entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto a termini dell'art. 63 della suddetta legge regionale la prenotazione di impegno della ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.

2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano l'obbligo di denuncia di cui all'art. 87 della L.R.17/1977, nonché l'applicazione delle altre disposizioni di cui al Titolo IX della stessa legge.



Articolo 4

1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art. 73 della legge regionale n. 17/1977, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta a termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).

2. La Giunta Regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.



Articolo 5

1. All'articolo 60 (Impegni di spesa) della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti 9° e 10° comma:

"Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragioneria della Regione.

La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma dà luogo alle responsabilità stabilite al titolo IX della presente legge".

2. All'articolo 72 (Rendiconto generale della Regione) della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il 4° comma, il seguente comma 4° bis:

"Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza".



Articolo 6

1. E' abrogato il 2° comma dell'art. 5
della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17
recante norme sulla contabilità regionale.

A handwritten mark or signature, possibly the initials 'L' or 'G', located in the lower right quadrant of the page.

Articolo 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trattato n. 11 Commissione Consiliare permanente il 12/12/90